



COMUNE DI CETO
(Provincia di Brescia)

**Regolamento Comunale per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria**

Approvato con delibera di C.C. n. 09 del 23/03/2021

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Articolo 1 - Disposizioni comuni
- Articolo 2 - Presupposto del canone
- Articolo 3 – Funzionario Responsabile
- Articolo 4 – Pagamento del canone
- Articolo 5 – Accertamento e sanzioni
- Articolo 6 – Attività di recupero
- Articolo 7 – Rimborsi compensazione e rateizzazioni
- Articolo 8 – Suddivisione del territorio in zone
- Articolo 9 – Contenzioso

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

- Articolo 10 – Disposizione di carattere generale
- Articolo 11 – Soggetto passivo
- Articolo 12 – Tipologia degli impianti pubblicitari
- Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio
- Articolo 14 – Autorizzazioni
- Articolo 15 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti
- Articolo 16 – Rimozione
- Articolo 17 – Divieti e limitazioni
- Articolo 18 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari
- Articolo 19 – Modalità di applicazione del canone
- Articolo 20 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Articolo 21 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- Articolo 22 – Mezzi pubblicitari vari
- Articolo 23 – RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI
- Articolo 24 – ESENZIONI

CAPO III – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 25 – Tipologia degli impianti delle affissioni
- Articolo 26 – Servizio delle pubbliche affissioni
- Articolo 27 – Modalità delle pubbliche affissioni
- Articolo 28 – Diritto sulle pubbliche affissioni
- Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo
- Articolo 30 – RIDUZIONE E MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO
- Articolo 31 – ESENZIONE DAL DIRITTO
- Articolo 32 – Pagamento del diritto
- Articolo 33 – Norme di rinvio

CAPO IV – OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 34 – Disposizioni generali
- Articolo 35 – Soggetto passivo
- Articolo 36 – Tipologie di occupazioni
- Articolo 37 – Occupazioni abusive
- Articolo 38 – Domanda di occupazione
- Articolo 39 – Obblighi del concessionario
- Articolo 40 – Durata dell'occupazione
- Articolo 41 – Titolarità della concessione o autorizzazione
- Articolo 42 – Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
- Articolo 43 – Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione
- Articolo 44 – Rinnovo della concessione o autorizzazione
- Articolo 45 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Articolo 46 – Modalità di applicazione del canone
- Articolo 47 – Passi carrabili
- Articolo 48 – Mercati
- Articolo 49 – Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicaz
- Articolo 50 – AGEVOLAZIONI E ESENZIONI
- Articolo 51- Regolamento entrata in vigore ed abrogazioni

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. **Il presente Regolamento sostituisce:**
 - a. Il canone e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
 - b. l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti e il servizio sulle pubbliche affissioni;
 - c. il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
 - d. il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
5. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
6. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
7. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.
8. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1.1.2021, fatta eccezione per quelle riguardanti di procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Articolo 2- Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone.
2. In caso di affidamento in concessione della gestione del canone, responsabile della gestione medesima è il concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi degli uffici comunali in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
- 3.

Articolo 4- Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato direttamente all'Ente, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito con Legge n. 225/2016, al momento del rilascio dell'autorizzazione mediante versamento da effettuare con le seguenti modalità: F24, bonifico bancario sul conto corrente dedicato, piattaforma PagoPA o qualsiasi altro strumento di pagamento elettronico eventualmente messo a disposizione e indicato sul sito del Comune di Ceto.
2. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere **ANNUALE** è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della concessione/autorizzazione o della dichiarazione. Per le annualità successive il versamento del canone va effettuato entro il **31 gennaio di ogni anno**.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari **ANNUALI** iniziate nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni
4. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere **TEMPORANEO**, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o diffusione del messaggio pubblicitario
5. Con delibera di Giunta Comunale i termini ordinari del canone possono essere differiti o sospesi per gravi motivi di natura straordinaria.

6. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni in aumento o diminuzione delle utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non potrà essere inferiore ad euro 800,00.
7. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari o a occupazioni relative a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione in via anticipata; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad **€ 1.500,00 può essere corrisposto in due rate di pari** importo aventi scadenza il 31 gennaio, e il 31 luglio; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
8. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni.
9. Per le annualità del canone annuale successive alla prima l'Ente invierà al contribuente idoneo avviso di scadenza con l'indicazione dell'importo da versare secondo le scadenze di cui al presente articolo.
10. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto o eccesso.
11. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 6 euro.

Articolo 5- Accertamento e sanzioni

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
3. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento¹;
5. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o per le occupazioni abusive, ovvero per la diffusione di messaggi pubblicitari o le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
6. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689
7. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
8. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Il Comune, o il soggetto affidatario, che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà e secondo le modalità stabilite dal Responsabile del Servizio in base al caso in esame, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute.

Articolo 6- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi **non supera € 12,00.**

Articolo 7- Rimborsi compensazione e rateizzazioni

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da presentare contestualmente all'istanza di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica l'accoglimento dell'istanza di compensazione con l'atto di chiusura del procedimento di rimborso.
3. Non si procederà al rimborso qualora la somma a credito, al netto degli interessi maturati, sia inferiore o uguale a 12 euro.

¹ Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020.

4. Per le somme dovute anche a seguito di provvedimenti per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone, è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obbiettiva difficoltà, con le modalità stabilite per il singolo caso dal Responsabile del Servizio.

ART. 8 – Suddivisione del territorio in zone

- 1. Il territorio del Comune non è suddiviso in zone/categorie ma è considerato unica zona/categoria.**

Art. 9 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 10- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento al presente Regolamento, o altra disciplina comunale, e al regolamento per la disciplina degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 in data 30.01.2006.

Articolo 13- Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, **di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.**
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati.

3. Le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14- Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Le istanze, soggette ad imposta di bollo se prevista dalla Legge, sono presentate al protocollo del Comune di Ceto oppure allo sportello SUAP o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento, secondo il modello e le indicazioni riportate nel portale SUAP o **pubblicate sul sito del comune**. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale. Lo stesso conterrà tutte le disposizioni e gli obblighi che dovranno essere rispettati dal concessionario. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento il provvedimento per sopraggiunti motivi di pubblico interesse.
3. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche un'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai fini del presente regolamento, la domanda e il provvedimento di concessione sono unici.
4. Il termine per la definizione del procedimento amministrativo è di giorni 30 dal protocollo della richiesta, salvo sospensione e proroga per acquisizione di parere di altri enti o richieste di integrazioni. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.
5. L'ufficio tecnico potrà determinare l'entità della cauzione nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare danni alle strutture pubbliche, tenuto conto dei singoli casi. La stessa verrà restituita entro il termine di 30 giorni dalla verifica del perfetto adempimento degli obblighi previsti dal provvedimento.
6. La variazione del messaggio pubblicitario, che non comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, non è soggetta ad autorizzazione, ma a semplice comunicazione.
7. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato **entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento**, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
8. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione del soggetto passivo.
9. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
10. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.

Articolo 15- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 16- Rimozione

1. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
2. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
3. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.
4. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Articolo 17 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti a strutture sanitarie e altri luoghi sensibili.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sugli automezzi in sosta, sono vietati.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 18 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 19- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura (comprese occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico) effettuate anche senza titolo, nelle strade (anche statali regionali o provinciali all'interno dei centri abitati), nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.
2. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi in esso contenuti.
3. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia, IN CAPO ALLO STESSO SOGGETTO E SITUATE NELLA MEDESIMA LOCALITA' E NUMERO CIVICO, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato per difetto o per eccesso del risultato finale.
5. Non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
6. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente con arrotondamento per ciascuna di esse.
7. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto².
8. Le superfici autonomamente imponibili devono essere arrotondate singolarmente.
9. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

² Per l'autonomo assoggettamento delle singole frecce pubblicitarie a forma di segnaletica stradale, si veda Cass. n. 20948 del 2019.

10. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
11. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
12. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio
13. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 20- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe³.
2. Ai fini della graduazione delle tariffe, sono considerati gli elementi di seguito indicati:
 - a. Classificazione del territorio comunale in un'unica zona/categoria;
 - b. superficie dell'occupazione e/o del mezzo pubblicitario
 - c. modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - d. durata dell'occupazione e/o della diffusione del messaggio pubblicitario;
3. le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale le tariffe determinate della zona unica del comune di Ceto, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI
Descrizione
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO uguale o inferiore 5,5 MQ
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO maggiore di 5,5 mq E uguale o minore di 8,5 MQ
MEZZO PUBBLICITARIO OPACO maggiore di 8,5 MQ

³ Per quanto disposto dall'art. 1, comma 817, legge n. 160 del 2016.

MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO uguale o inferiore a 5,5 MQ
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO maggiore di 5,5 mq E uguale o minore di 8,5 MQ
MEZZO PUBBLICITARIO LUMINOSO maggiore di 8,5 MQ
PANNELLO LUMINOSO uguale o minore di 1 MQ
PANNELLO LUMINOSO maggiore di 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI
STRISCIONI
AFFISSIONE MANIFESTI 70 X 100
MAGGIORAZIONE PER URGENZE

Articolo 21- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 22- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata della percentuale stabilita nel piano tariffario.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.

Articolo 23– RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI

1. **IL CANONE È RIDOTTO** per le seguenti tipologie di **occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie**:
 - a) **del 50%** per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
 - b) **del 50%** per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) **del 50%** per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - d) **del 50%** per la pubblicità inerente occupazioni temporanee relative a ponteggi per cantieri edili, aventi durata superiore a 2 (due) mesi.
 - e) **del 50%** per le occupazioni temporanee realizzate da venditore ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - f) **del 80%** per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - g) **del 75%** per le occupazioni permanenti di spazi SOTTOSTANTI il suolo **come già previsto** dall'art. 1 – Legge 160/2019 comma 829 e dall'art. 46 comma 4 del presente regolamento;
 - h) **del 50%** per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti (condutture, cavi, impianti in genere) nel sottosuolo e nel soprassuolo stradale, di erogazione di pubblici servizi;
 - i) **del 50%** per le occupazioni permanenti e temporanee **REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA**;
 - j) **del 30%** per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a QUINDICI giorni, fatta eccezione per quelle del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere;
 - k) **del 50%** per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a TRENTA giorni, fatta eccezione per quelle del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere.
 - l) **del 80%** Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive di durata superiore a 24 ore e che prevedono attività di vendita o somministrazione;
 - m) Le occupazioni di suolo pubblico esercitate su un'unica area di superficie eccedente i 1000 mq da un unico soggetto passivo della tassa, sono calcolate per la parte eccedente i 1000 mq in ragione **del 10%**

2. **IL CANONE E' MAGGIORATO** per le seguenti tipologie di **occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie**;
- a) **del 100%** per la pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata
 - b) **del 50%** per la pubblicità di superficie tra 5,5 e 8,5 mq
 - c) **del 100%** per la pubblicità di superficie superiore a 8,5 mq
3. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione e sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 24- ESENZIONI⁴

SONO ESENTI DAL CANONE:

- a) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di **SUPERFICIE COMPLESSIVA FINO A 5 METRI QUADRATI**;
- b) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

⁴ Nel presente articolo si intendono integralmente riportate le esenzioni di cui al comma 833 dell'art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), nonché quelle inserite dal Comune nell'espressione della propria autonomia regolamentare.

- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;⁵
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i 6 mq;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) **i passi carrabili di qualsiasi natura, le rampe e simili;**
- n) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
- o) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- p) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali;
- q) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- r) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
- s) ditte esecutrici di lavori per conto del Comune di Ceto;
- t) le occupazioni con cantieri e simili, di durata superiore a 48 ore, per interventi di manutenzione delle reti tecnologiche e degli impianti esistenti, o per interventi di realizzazione di nuove estensioni delle reti tecnologiche (di proprietà comunale o per le quali sia prevista la futura devoluzione gratuita al Comune), il cui compimento sia affidato direttamente al gestore dell'ambito dei pubblici servizi delle reti tecnologiche oppure a società loro appaltatrici, previa comunicazione all'ufficio di Polizia locale;
- u) le occupazioni urgenti dovute alla improrogabile necessità di ripristinare la funzionalità di reti tecnologiche di interesse pubblico (elettriche, telefoniche, idriche, fognarie, del gas), purché la durata dei lavori non superi le 48 ore;
- v) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, sindacale e politico, nelle aree individuate dal Comune;
- w) le occupazioni di particolare pregio artistico, architettonico od estetico (es. fioriere);
- x) le occupazioni di pubblico interesse patrocinate dal Comune;
- y) le occupazioni effettuate dalle ONLUS di cui al D. Lgs 4 dicembre 1997 n.460.
- z) le occupazioni di aree cimiteriali ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;

⁵ Si rammenta che la pubblicità esente non è tutta la pubblicità comunque presente nell'impianto sportivo, ma solo quella riferita alla stessa società o associazione sportiva. Sul punto si veda Cass. n. 2184/2020.

- aa) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per attività agricole;
- bb) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- cc) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni e/o iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, sindacale, culturale, sociale, sportivo, benefico, religioso (art. 1 comma 832 lettera b L.160/2020)
- dd) le occupazioni di durata non superiore a 4 ore;
- ee) la collocazione di cartelli pubblicitari su aree comunali destinate a verde pubblico, da parte di soggetti privati che provvedono all'allestimento e gestione/manutenzione del verde mediante la stipula di contratti di sponsorizzazione.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 25- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dall'allegato A al presente Regolamento o altro documento adottato dall'Ente.
3. La superficie degli impianti destinata alle pubbliche affissioni è di 55 metri quadrati. Di questi il 30% è destinato ad affissioni non commerciali e il 70% ad affissioni commerciali.

Articolo 26- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Ceto costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo, che potrà gestirlo anche attraverso operatore economico esterno.

Articolo 27- Modalità delle pubbliche affissioni ⁶

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro il giorno successivo, o nei giorni festivi, è dovuta la tariffa stabilita per i manifesti, con la maggiorazione del diritto di urgenza per ciascuna commissione, stabilito con delibera di Giunta Comunale

⁶ L'articolo può essere sostituito con quanto già previsto nel regolamento comunale sull'imposta (o canone) di pubblicità.

9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nel caso il Comune non disponga di propri dipendenti e non sia in grado di provvedere alla dovuta affissione, entro il giorno successivo o se richiesto entro lo stesso giorno, stante l'urgenza, provvederà in proprio il richiedente e il canone sarà versato solo per l'importo relativo all'affissione senza la maggiorazione di cui al comma precedente.

Articolo 28- Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni
3. La durata massima delle affissioni è di giorni 15
4. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'allegato A) al presente regolamento.
5. La Giunta Comunale può concedere con apposita convenzione a privati, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti o simili.
6. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifesti e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascuna persona o distributore fisso, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
7. Per la pubblicità sonora effettuata mediante proiezioni, il canone è applicato per ciascun punto di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 30- RIDUZIONE E MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni **È RIDOTTA DEL 50%**:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.
3. Il canone per l'affissione **è maggiorato**:
 - a) **del 50%** in caso di richieste di affissioni inferiori a 50 fogli
 - b) **del 50%** in caso di richieste di affissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli
 - c) **del 100%** per le richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli
 - d) **maggiorazione diritto d'urgenza** per affissioni richieste entro il giorno stesso o entro il giorno successivo, ovvero nei giorni festivi

Articolo 31- ESENZIONE DAL DIRITTO

1. **SONO ESENTI** dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Ceto e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 32- Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, con F24, bonifico bancario sul conto corrente dedicato, piattaforma PagoPA o qualsiasi altro strumento di pagamento elettronico eventualmente messo a disposizione e indicato sul sito del Comune di Ceto.

Articolo 33- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II – esposizione pubblicitaria.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 35- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 36- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) **sono permanenti** le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) **sono temporanee** le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore a 365 giorni.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza e le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

Articolo 37- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 38- Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda come da modello indicato nel portale SUAP o pubblicato sul sito del comune di Ceto, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta in marca da bollo, deve essere compilata in ogni parte richiesta e contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
 - g) Il numero di telefono e la mail al quale inviare eventuali comunicazioni
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 39- Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 40- Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima **di anni NOVE** salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la rinuncia del concessionario.

Articolo 43- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44- Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, tre giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione delle tariffe, è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. Considerazione del territorio in zona/categoria UNICA;
 - b. Superficie del mezzo pubblicitario;
 - c. Modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c. Durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale le tariffe determinate in base alla zona unica del comune di Ceto, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nel presente Regolamento.

Articolo 46- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione totale inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di 1,50⁷. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82^{8 9}.
9. Per le occupazione temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione ai giorni di effettiva occupazione (vedi esenzione art. 24 per occupazione fino a 4 ore).

⁷ La tariffa è di € 1,50 per i Comuni fino a 20.000 abitanti.

⁸ Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

⁹ Le modalità di assoggettamento sono state riformulate dall'art. 1, comma 848, legge n. 178/2020.

Articolo 47- PASSI CARRABILI

1. Il comune conferma l'esenzione già disposta per i passi carrabili.

ARTICOLO 48 - MERCATI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati saranno soggette al pagamento del relativo canone stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019 che verrà redatto in caso di individuazione di aree appositamente destinate a tale scopo, per ora non presenti.

Articolo 49- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione¹⁰

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - a) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - b) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - c) per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di

¹⁰ La normativa non si occupa in modo espresso degli impianti di telefonia, ma molti Comuni hanno comunque ritenuto di regolamentare il caso. Quello proposto è l'articolo presente nel regolamento di un Comune capoluogo. Il tema va comunque approfondito tenendo conto dell'evoluzione della normativa di settore (si veda Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 3467 del 3 giugno 2020).

In generale, si osserva che la giurisprudenza ha legittimato l'incremento significativo delle tariffe per questa particolare tipologia di occupazione (cfr. Tar Friuli Venezia, sentenza n. 525 del 15 luglio 2010)

eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 50- Agevolazioni e esenzioni

1. Si rinvia a quanto disposto dagli articoli 23 (riduzioni e maggiorazioni) e 24 (esenzioni), in quanto compatibili.

Art. 51. Regolamento entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il **1° gennaio 2021.**
2. Le disposizioni, le norme e le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e tassa occupazione spazi ed aree pubbliche in vigore alla data del 31.12.2020 restano applicabili all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
4. Resta in vigore il Regolamento per la disciplina degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 in data 30.01.2006

ALLEGATO A

Elenco impianti delle pubbliche affissioni:

Numero impianto	Via o posizione	Numero facce	superficie in mq
1	VIA VICO	1	2,50 MQ
2	PIAZZA XXV APRILE	1	2,50 MQ
3	VIA GUGLIELMO MARCONI	1	2,50 MQ
4	VIA GAZ	1	2,50 MQ
5	VIA RIVEA	1	2,50 MQ
6	VIA STAZIONE	1	2,50 MQ
7	VIA DEGLI ALPINI	1	2,50 MQ
8	VIA PREDA	1	2,50 MQ
9	VIA PADRE OTTORINO MARCOLINI	1	2,50 MQ
10	VIA ALBERTO TARSIA (IMECA)	1	2,50 MQ
11	VIA DONATORI DI SANGUE INCROCIO VIA A.TARSIA	1	2,50 MQ
12	VIA DONATORI DI SANGUE INCROCIO VIA BREDA	1	2,50 MQ
13	VIA NAZIONALE (PONTE ONO SAN PIETRO)	1	2,50 MQ
14	VIA NAZIONALE (PIPPO)	2	5,00 MQ
mq	VIA NAZIONALE (MB)	1	2,50 MQ
16	VIA NAZIONALE (LOC. CAMPAGNELLI)	2	5,00 MQ
17	VIA PIANA (INIZIO)	1	2,50 MQ
18	PIAZZA VAIARINI	1	2,50 MQ
19	VIA MEDIO	1	2,50 MQ

Ceto, 23 marzo 2021